COMMISSIONE XI

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO

4.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 27 GENNAIO 1993

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **VINCENZO MANCINI**

INDICE

PAG.

Proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio con nomina di un Comitato ristretto):

Senatore Biscardi: Validità delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami per il reclutamento del personale direttivo delle scuole di ogni ordine e grado compresi gli istituti educativi (*Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato*) (1514) 29

Mancini Vincenzo, *Presidente* 29, 32, 33

Colucci Gaetano (gruppo MSI-destra nazionale) 33

La Gloria Antonio (gruppo PSI) 32

Melillo Savino, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 33

Nucci Mauro Anna Maria (gruppo DC), *Relatore* 32

Rebecchi Aldo (gruppo PDS) 32

La seduta comincia alle 17,20.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Seguito della discussione della proposta di legge senatore Biscardi: Validità delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami per il reclutamento del personale direttivo delle scuole di ogni ordine e grado compresi gli istituti educativi (Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato) (1514).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Biscardi: « Validità delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami per il reclutamento del personale direttivo delle scuole di ogni ordine e grado compresi gli istituti educativi », già approvata dalla VII Commissione permanente del Senato nella seduta del 7 agosto 1992.

Comunico che le Commissioni I e V hanno espresso parere favorevole sull'emendamento 1. 1 e sugli articoli aggiuntivi 1. 01 e 1. 02, approvati dalla Commissione in linea di principio.

Comunico altresì che sono stati successivamente presentati i seguenti emendamenti ed articoli aggiuntivi:

Sostituire il titolo e l'articolo 1 con i seguenti:

Validità delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami per il reclutamento del personale ispettivo e direttivo delle scuole di ogni ordine e grado comprese le istituzioni educative.

ART. 1.

1. I concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli ispettivi e direttivi delle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli istituti educativi, sono indetti ogni tre anni. Le relative graduatorie hanno validità triennale per la copertura dei posti vacanti e disponibili all'inizio di ciascuno dei tre anni indicati nel bando.

2. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli ispettivi e direttivi delle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli istituti educativi, indetti rispettivamente con i decreti ministeriali 21 giugno 1988, registrati alla Corte dei conti il 21 dicembre 1988 e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 gennaio 1989 (4ª serie speciale, n. 2) per i concorsi ispettivi, ed indetti con i decreti ministeriali 10 aprile 1990, 17 aprile 1990, 18 aprile 1990, 20 aprile 1990 e 26 aprile 1990, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* (4ª serie speciale) n. 56-*bis* del 17 luglio 1990 per i concorsi ai ruoli direttivi, hanno validità per ulteriori due anni, rispetto al solo anno di validità previsto dai bandi di concorso per i concorsi ad ispettore tecnico, che siano stati espletati entro l'anno scolastico 1990-1991; e per un ulteriore anno scolastico, rispetto ai due indicati nei relativi bandi dei concorsi per l'accesso ai ruoli direttivi ai fini della copertura dei posti vacanti disponibili all'inizio dell'anno scolastico 1993-94. Le nomine dei candidati inclusi nelle graduatorie di merito sono disposte per la copertura di tutti i posti che si rendano disponibili nel periodo di validità delle graduatorie stesse.

3. Nel caso in cui le graduatorie dei concorsi per l'accesso ai ruoli direttivi di

cui al comma 2 siano esaurite e rimangano posti ad esso assegnati questi vanno ad aggiungersi alla corrispondente graduatoria di cui all'articolo 9 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1989, n. 417. Detti posti vanno reintegrati in occasione del concorso successivo per l'accesso al ruolo direttivo.

1. 3.

Caldoro.

All'articolo 1, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. I candidati al concorso a preside di scuola secondaria di I e II grado, che hanno superato i concorsi con riserva indetti con i decreti ministeriali 21 dicembre 1990, 27 dicembre 1990, 28 dicembre 1990 e 29 dicembre 1990, ai sensi della legge 27 dicembre 1989, n. 417, articolo 9-*bis*, sono immessi in ruolo con decorrenze dal 1° settembre 1992.

1. 5.

La Gloria.

All'articolo 1, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Ai sensi della legge del 22 dicembre 1980, n. 928 i docenti che hanno conseguito una votazione di almeno 35/50 nelle prove-colloquio del concorso a posti di preside nella scuola media, indetto per effetto dell'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, che hanno partecipato con riserva al concorso indetto con decreto ministeriale 21 dicembre 1990 ed hanno maturato il biennio di incarico di presidenza negli istituti secondari di I grado alla data del 31 maggio 1991 (indizione degli esami-colloquio per l'immissione nei ruoli del personale direttivo delle scuole secondarie di I grado) sono immessi in ruolo del personale direttivo purché alla data di partecipazione all'esame-colloquio del predetto concorso riservato fossero forniti di laurea e avessero maturato dopo la nomina nei ruoli del personale docente un servizio di almeno cinque anni effettivamente prestato.

1. 6.

La Gloria.

All'articolo 1, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. I docenti che hanno conseguito una votazione di almeno 35/50 nella prova colloquio dei concorsi a posti di preside nella scuola media, indetto per effetto dell'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, che hanno partecipato, con riserva, al concorso indetto a sensi del decreto ministeriale 21 dicembre 1990 ed hanno maturato il biennio di incarico di presidenza negli istituti secondari di primo grado alla data di pubblicazione del bando di concorso (*Gazzetta Ufficiale* del 31 maggio 1991), sono immessi nel ruolo del personale direttivo, purché, alla data di partecipazione all'esame-colloquio del predetto concorso riservato, fossero forniti di laurea ed avessero maturato, dopo la nomina nei ruoli del personale docente, un servizio di almeno cinque anni effettivamente prestato.

1. 8.

Sapienza.

All'articolo 1, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. I docenti che alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli integrato da un colloquio per l'accesso ai ruoli del personale direttivo a seguito di ammissione con riserva, hanno titoli ad essere immessi nei ruoli secondo la posizione occupata nelle relative graduatorie permanenti purché in possesso dei prescritti requisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

1. 10.

Tiscar.

All'articolo 1, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Ai sensi della legge dell'11 febbraio 1992, n. 151, « validità delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale della scuola e norme per l'organizzazione delle procedure », è prorogata per un ulteriore anno scolastico, 1993-1994, la validità delle graduatorie per i concorsi a cattedra già espletati ed in corso di espletamento, delle scuole secondarie di 1° e 2° grado.

1. 7.

La Gloria.

All'articolo 1, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. All'articolo 9, comma 1-*bis*, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, sostituire le parole: « alla data di entrata in vigore del presente decreto » con le seguenti: « alla data del 1° luglio 1991 ».

1. 9.

Sapienza.

All'articolo 1, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-*bis*. Le graduatorie dei concorsi a posti di ispettore tecnico banditi con i decreti ministeriali 23 maggio 1988 e 21 giugno 1988, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* (4ª serie speciale) rispettivamente n. 90 del 15 novembre 1988, n. 2, del 10 gennaio 1989 mantengono validità, oltre l'anno previsto dall'articolo 43, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, per sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge quanto ai concorsi già espletati e per sei mesi decorrenti dalla data di compimento dell'anno di validità quanto ai concorsi in via di espletamento.

3-*ter*. Le nomine dei candidati inclusi nelle graduatorie di merito sono disposte per la copertura dei posti vacanti e disponibili nel periodo di validità prorogata delle relative graduatorie.

1 4.

Sapienza, Polidoro.

All'articolo 1, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

3-*bis*. Nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli direttivi delle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli istituti educativi, la valutazione dei titoli viene effettuata nei riguardi dei soli candidati che hanno superato la prova scritta e la prova orale.

3-*ter*. Il Ministro della pubblica istruzione, tenuto conto del numero di domande dei partecipanti a detti concorsi, potrà disporre, con propria ordinanza, lo svolgimento della prova scritta in ambito regionale od interregionale. In tal caso, il sovraintendente scolastico della sede ove avrà luogo la prova scritta curerà l'organizzazione delle operazioni relative allo svolgimento della prova scritta del concorso, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni e integrazioni.

3-*quater*. Ai concorsi di cui alla presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 151.

3-*quinquies*. Il disposto di cui al comma 1 si applica anche alle procedure concorsuali in atto, qualora non si sia già provveduto alla valutazione dei titoli.

1. 2.

Nucci Mauro.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

1. A decorrere dall'anno scolastico 1992-1993 coloro i quali sono inseriti

nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli hanno diritto alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze annuali e temporanee, nelle Accademie e nei Conservatori, limitatamente agli insegnamenti o ai posti per i quali risultano inseriti nelle predette graduatorie nel concorso per soli titoli.

1. 0. 3.

Nucci Mauro.

Gli emendamenti presentati potrebbero eventualmente essere approvati solo in linea di principio ai fini della loro trasmissione alle Commissioni competenti.

Chiedo al relatore, onorevole Nucci Mauro, di riassumere per i colleghi l'iter del provvedimento.

ANNA MARIA NUCCI MAURO, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, una parte del provvedimento in esame, quella riguardante la proroga delle graduatorie, è stata praticamente trasfusa attraverso la presentazione di un emendamento nel disegno di legge collegato alla legge finanziaria.

Venendo questa sera in Commissione ho appreso della presentazione di un « malloppo » di emendamenti, di cui non ho neppure preso visione, che si aggiungono a quelli già presentati su cui le Commissioni competenti hanno espresso il prescritto parere.

Non dobbiamo dimenticare che questa proposta di legge, già approvata dal Senato, presenta carattere di urgenza, constatata la necessità di dare una sistemazione alle graduatorie nelle scuole. Ciò nonostante, suggerirei un brevissimo passaggio in Comitato ristretto per esaminare la possibilità di accogliere qualcuno degli emendamenti presentati; se infatti dovessi esprimere questa sera il mio parere, sarei portata a dare una valutazione negativa. Ritengo dunque opportuno un esame più sereno e razionale.

PRESIDENTE. Come i colleghi ricorderanno, l'argomento era stato iscritto all'ordine del giorno in considerazione della particolare urgenza. Si ritenne quindi che le modifiche apportate con il disegno di legge collegato alla legge finanziaria, il n. 501 del 1992, avessero « svuotato » di contenuto la proposta di legge Biscardi; si appurò successivamente che così non era e comunque si invitò il Governo a compiere una riflessione al riguardo.

Mi pare che saggiamente il relatore abbia proposto il passaggio in Comitato ristretto per compiere un approfondimento anche con l'ausilio del Governo; in ogni caso occorrerà apportare talune modifiche alla proposta, se non altro per sopprimere le parti per così dire « veicolate » attraverso il disegno di legge collegato alla legge finanziaria. Sarà bene che il Comitato ristretto compia in tempi ristretti il necessario approfondimento tecnico, rispetto al quale il Governo certamente non farà mancare il suo ausilio.

ALDO REBECCHI. Cosciente anch'io dell'urgenza del provvedimento, considero molto saggia la proposta del relatore, per cui mi associo alla richiesta di procedere nel più breve tempo possibile alla costituzione di un Comitato ristretto, per poi giungere rapidamente alla conclusione dell'iter.

ANTONIO LA GLORIA. Condivido l'opportunità di rinviare al Comitato ristretto l'esame degli emendamenti.

Vorrei tuttavia porre un'ulteriore questione; occorrerebbe verificare l'opportunità di compiere un rapido raffronto con la normativa recentemente approvata sul pubblico impiego, con particolare riferimento al comparto scuola, al fine di evidenziare eventuali afferenze, sovrapposizioni in materia di reclutamento del personale. Andrebbe anche verificata la validità della proposta rispetto ad alcuni emendamenti, tra cui uno da me presentato che, pur non riguardando specificatamente il personale direttivo, interessa il comparto insegnanti con riferimento a graduatorie di concorsi che dovrebbero essere ancora aperte.

Sottolineo dunque l'utilità di una riflessione alla luce della recente approvazione del decreto sul pubblico impiego.

GAETANO COLUCCI. Condivido le osservazioni dell'onorevole La Gloria circa l'opportunità di compiere un approfondimento di taluni emendamenti presentati rispetto alla vigente legislazione, con riferimento alla normativa introdotta dall'ultima legge finanziaria e dal decreto delegato sul pubblico impiego. Qualche collega particolarmente diligente ha infatti osservato che alcuni di questi emendamenti sarebbero superati dalla normativa vigente, in particolare da quella introdotta dalla legge n. 501 del 1992.

PRESIDENTE. È fuor di dubbio che la parte riguardante la proroga della validità delle graduatorie è stata superata dal comma 3 dell'articolo 4 della legge n. 501 del 1992.

SAVINO MELILLO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Concordo sulla proposta del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore.

(È approvata).

Mi riservo di nominare i componenti il Comitato ristretto sulla base delle designazioni dei gruppi. Il seguito della discussione della proposta di legge è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 17,30.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia il 1° febbraio 1993.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO